



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Centro Studi e Documentazione

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. 1845/FLP2004

Roma, 4 Agosto 2004

NOTIZIARIO N° 42

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU

LORO SEDI

PERIODO FERIALE **SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI** **APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI**

Sospeso dal 1° agosto al 15 settembre il decorso dei termini processuali per tutti gli operatori della giustizia. La sospensione (prevista dalle leggi 12/1941 e 742/1969) riguarda tutti gli adempimenti della giustizia ordinaria, tributaria e amministrativa ed è stata introdotta al fine di rendere contemporanea ed omogenea l'attività dei diversi operatori della giustizia, cioè giudici, professionisti, collaboratori.

Il periodo feriale sospende solo i *termini processuali*. Non opera per quelli *sostanziali*, relativi ai rapporti tra privati per gli obblighi contrattuali, i quali non subiscono variazione.

Quindi, ad esempio, un'*impugnativa fiscale* indirizzata alla Commissione tributaria subisce la sospensione dei termini, in quanto trasmessa ad un organo di giustizia; la stessa impugnativa presentata ad uffici tributari non è sottoposta ad alcuna sospensione.

Sempre in materia tributaria slittano anche i pagamenti fiscali condizionati ai ricorsi.

Nell'ambito del *Diritto del lavoro* in tema di concorsi nel pubblico impiego rimangono sospesi i termini per i ricorsi al giudice amministrativo. Mentre si trattano le liti in tema di retribuzioni, inquadramenti, carriere, attività sindacali, pretese previdenziali e, in genere, tutte le materie di competenza del giudice ordinario (impiego pubblico e privato).

Una regola particolare vige per quanto riguarda il rapporto di lavoro "non contrattualizzato", ossia quello di militari, avvocati e magistrati dello Stato, docenti universitari. Per essi vige la regola della sospensione, in quanto il giudice competente a risolvere le loro controversie è quello amministrativo.

La tregua, come si è detto, non riguarda tutti i procedimenti.

Del periodo feriale non beneficiano le *pubbliche amministrazioni*, dal momento che non si sospendono né i procedimenti disciplinari, né i termini per ottenere una risposta dagli uffici pubblici.

Quindi il privato che abbia presentato, ai sensi della Legge 241/1990, istanza per avere una copia di un documento, ha il diritto di averla entro 30 giorni, indipendentemente dal periodo feriale.

In questo senso la *Legge 241/1990* ha segnato una vera svolta.

La normativa previgente, infatti, prevedeva solo in pochi casi che il mero decorso del tempo potesse giovare al cittadino, nel senso di poter legittimare lo stesso ad iniziare un'attività sulla base

del silenzio-assenso dell'amministrazione. La legge sul procedimento amministrativo, invece, ha introdotto numerose fattispecie, soprattutto nell'edilizia e nel commercio, che autorizzano il cittadino, che ha comunicato all'amministrazione competente la volontà di iniziare un'attività, a poter ragionevolmente contare sul consenso tacito della stessa. E la posizione di svantaggio delle PP.AA. sta nel fatto che, formatosi il silenzio, le stesse non possono invocare il periodo feriale a giustificazione dell'involontarietà della loro inerzia. Infatti solo in casi eccezionali, come terremoti o disastri, che rendono inagibili gli uffici (come è accaduto una volta in Lombardia a causa di un incidente aereo) il Ministero competente può, con un decreto, chiedere che si prenda atto del mancato o irregolare funzionamento degli uffici implicati. Ma si tratta, appunto, di casi isolati.

E lo ribadisce il fatto che le stesse Regioni, pur sottolineando, in alcuni casi (come è accaduto in una circolare emanata dall'assessore all'Urbanistica della regione Emilia Romagna), l'inopportunità che i Comuni trasmettessero nel periodo estivo provvedimenti che richiedevano una pronuncia entro un termine perentorio da parte delle Regioni stesse, dovevano ammettere che nel caso fosse stato richiesto un tale adempimento i termini dovevano comunque essere rispettati.

La materia civile, poi, presenta diversi risvolti rispetto alla tregua feriale.

Le delibere condominiali vanno contestate tenendo conto della sospensione feriale.

Invece, i vizi della cosa acquistata e le difformità o vizi di una casa eseguita in appalto vanno contestati subito anche durante il periodo feriale. Lo stesso nel caso di cessazione di un'attività imprenditoriale, in relazione alla quale il termine di un anno entro il quale i creditori possono chiedere il fallimento si computa indipendentemente dal periodo feriale.

Così come le querele penali.

Tabella riepilogativa

Sospensione dei termini processuali	Non Sospensione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Diritto del Lavoro</u>: ricorso al giudice amministrativo in tema di concorsi nel pubblico impiego e atti organizzativi generali; per le restanti materie di competenza del giudice ordinario, la sospensione non opera. ▪ <u>Materia civile</u>: contestazioni amministrative e tributarie, con conseguenti adempimenti processuali compresa la materia elettorale. Controversie su rapporti di locazione, comprese quelle su recesso del locatore. Impugnazione delle delibere societarie (come quelle di esclusione di un socio da una cooperativa). ▪ <u>Diritto amministrativo</u>: ricorso per l'accesso ai documenti amministrativi. ▪ <u>Diritto di famiglia</u>: separazione e divorzi; contestazioni su assegno di divorzio e di mantenimento, escluse quelle per alimenti. ▪ <u>Diritto fallimentare</u>: reclamo contro il provvedimento del tribunale fallimentare che dichiara chiuso il fallimento, giudizi su domande di ammissione al passivo. ▪ <u>Diritto tributario</u>: liti tributarie in genere. ▪ <u>Materia fiscale</u>: pagamenti fiscali condizionati ai ricorsi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Diritto del lavoro</u>: Controversie su retribuzioni, inquadramenti, carriere, attività sindacale, previdenza e assistenza, procedimenti disciplinari del lavoro pubblico e privato. ▪ <u>Diritto agrario</u>: tutte le controversie in tema di diritti agrari. ▪ <u>Diritto amministrativo</u>: termini per ottenere risposta dagli enti pubblici, ai sensi della Legge 241/1990 e ricorso gerarchici, in opposizione e straordinario. ▪ <u>Diritto penale</u>: presentazione di querele penali, deposito liste testimoni, termine per deposito della motivazione della sentenza penale. ▪ <u>Diritto fallimentare</u>: dichiarazione e revoca del fallimento, omologa del concordato preventivo. ▪ <u>Procedure civili di urgenza</u>: azione di reintegrazione e manutenzione del possesso; procedimenti cautelari ex art. 700 cpp, sequestri.